



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1801

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 e s.m. - "Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento". Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per gli interventi di emergenza

Il giorno **29 Ottobre 2021** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 "Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento" – titolo breve "Legge provinciale sulla solidarietà internazionale" la Provincia autonoma di Trento può concedere contributi ad enti, associazioni ed organismi senza fine di lucro operanti in provincia di Trento che realizzano interventi volti a fronteggiare eventi eccezionali che minacciano le popolazioni locali.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1125 di data 7 giugno 2013 sono stati approvati criteri e modalità per la concessione di contributi per gli interventi di emergenza.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 563 di data 19 aprile 2019 sono stati adottati gli indirizzi di riforma dei criteri di finanziamento pubblico del sistema trentino di cooperazione internazionale allo sviluppo, indicandone alcuni anche con specifico riferimento agli interventi di emergenza.

Di tali indirizzi la nuova disciplina, contenuta nell'allegato "Criteri e modalità per la concessione di contributi per gli interventi di emergenza (legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 – articolo 8)", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha recepito in particolare:

- scadenza del termine di presentazione della domanda entro 6 mesi dall'evento calamitoso;
- possibilità per gli organismi volontari di cooperazione internazionale di presentare un solo progetto di emergenza all'anno;
- individuazione di almeno un partner operativo locale;
- previsione di criteri di valutazione della proposta progettuale basati sulla qualità;
- termine per l'adozione della determinazione di concessione del contributo (o suo diniego) di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

L'indirizzo concernente la valutazione della proposta da parte di un nucleo di esperti anche interni all'Amministrazione è superato dalla sopravvenuta modifica legislativa, avvenuta con la legge provinciale n. 5 del 6 agosto 2019, che ha introdotto l'articolo 14 bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale, che prevede l'istituzione di un nucleo di esperti esterni per la valutazione dei progetti sostenuti dalla Provincia.

Per quanto sopra, si rende ora opportuno procedere alla modifica dei criteri in vigore.

In considerazione della disponibilità delle risorse stanziato sul bilancio provinciale per gli interventi di emergenza (capitolo 407050), per l'anno corrente si propone di stabilire, per ogni singolo intervento, un contributo provinciale massimo di Euro 80.000,00.

Alla luce delle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19, in ordine alla realizzazione di eventi pubblici, si propone, con riferimento al requisito dell'operatività di cui è richiesta dimostrazione per poter richiedere il contributo in qualità di capofila, di non tenere in considerazione il periodo dal giorno 1 gennaio 2020 al giorno 30 giugno 2021.

Infine, con riferimento ai requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai soggetti che presentano domanda, si stabilisce che, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai fini della concessione dei contributi qui in parola si prescinde dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

La presente deliberazione è adottata dopo aver sentito, come previsto dal comma 2 bis dell'articolo 17 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4, l'organismo che raggruppa il maggior numero di

soggetti con sede nel territorio provinciale che hanno realizzato interventi di cooperazione internazionale per lo sviluppo nei due anni antecedenti l'approvazione del presente provvedimento, rappresentato da FaRete, che coordina oltre 60 organizzazioni trentine di cooperazione e solidarietà internazionale, che ha espresso le proprie osservazioni con nota ns. prot. n. 064358 di data 03 settembre 2021.

Visti i pareri espressi dal Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea con nota prot. n. 0699858 di data 27 settembre 2021 e dal Dipartimento Affari Finanziari con nota prot. n. 0744031 di data 14 ottobre 2021, richiesti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016, con la presente deliberazione si provvede ad approvare i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per gli interventi di emergenza (Legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 – art. 8).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 “Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento – titolo breve “Legge provinciale sulla solidarietà internazionale”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1491 di data 13 giugno 2008, modificata con deliberazione n. 1125 di data 7 giugno 2013;
- vista la deliberazioni della Giunta provinciale n. 563 di data 19 aprile 2019;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, i “Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per gli interventi di emergenza (Legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 – articolo 8)”, come riportati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono integralmente i Criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1125 del 7 giugno 2013;
2. di disporre che i Criteri di cui al punto 1) trovano applicazione per le domande presentate successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che la modulistica relativa ai Criteri di cui al punto 1) sarà approvata con provvedimento del Dirigente Generale dell'Unità di Missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna;
4. di stabilire, per le ragioni esposte in premessa, nell'importo di Euro 80.000,00 il limite massimo del contributo provinciale per ogni singolo intervento da finanziare nel corso del 2021;
5. di non tenere conto, per le ragioni esposte in premessa, periodo dal giorno 1 gennaio 2020 al giorno 30 giugno 2021 per il calcolo dei 12 mesi nei quali gli organismi volontari di cooperazione internazionale devono aver svolto le attività richieste per integrare il requisito

dell'operatività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dei Criteri di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di stabilire che, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, ai fini della concessione dei contributi di cui agli allegati Criteri si prescinde dall'iscrizione ai registri attualmente previsti dalle normative di settore da parte del soggetto che presenta la domanda;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri concessione contributi per interventi di emergenza LP 4/2005

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA (LEGGE PROVINCIALE 15 MARZO 2005, N. 4 – ARTICOLO 8)

Art. 1 OGGETTO

1. L'articolo 8, comma 2, della L.P. 15 marzo 2005, n. 4 e s.m. "Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento" (di seguito legge) prevede che la Provincia possa concedere contributi ad enti, associazioni ed organismi senza fini di lucro operanti in provincia di Trento per realizzare iniziative volte a fronteggiare eventi eccezionali che minacciano le popolazioni dei Paesi di cui al comma 3 di questo articolo.
2. Per interventi di emergenza si intendono gli interventi volti a far fronte a situazioni di pericolo o di forte bisogno delle popolazioni locali direttamente derivanti da eventi naturali calamitosi, conflitti, epidemie o ad altre situazioni dovute a cause eccezionali.
3. Sono finanziabili gli interventi di emergenza che si realizzano nei Paesi inclusi nella lista Development Assistance Committee (DAC) stilata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE-OECD).

Art. 2 SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di interventi di emergenza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a) essere **enti del Terzo settore** svolgenti attività continuativa attinente ai temi della cooperazione allo sviluppo (di seguito "**organismi volontari di cooperazione internazionale**"). A tal fine lo Statuto deve:
 - citare esplicitamente la cooperazione internazionale (oppure espressioni analoghe, quali la solidarietà internazionale) tra le finalità dell'ente e quale proprio settore di operatività tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. n), del Codice del Terzo settore;
 - prevedere la presenza del volontariato;
 - escludere compensi per le cariche sociali;
 - b) avere **sede legale, domicilio fiscale e luogo d'esercizio in provincia di Trento**;
 - c) possedere il **requisito dell'operatività**, attestato dall'aver realizzato sul territorio provinciale, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo, almeno due iniziative di sensibilizzazione/informazione sulle tematiche della cooperazione internazionale aperte alla cittadinanza (serate, dibattiti, proiezioni, mostre, etc., anche avvalendosi di modalità tecnologiche da remoto) e una iniziativa di raccolta fondi;
 - d) essere **capofila, per la realizzazione del progetto, di una rete di soggetti** pubblici o privati, escluse le persone fisiche, che deve necessariamente comprendere almeno un partner costituito e radicato nel Paese dove si realizza l'intervento.
2. Il soggetto capofila è responsabile del corretto utilizzo dei fondi e del raggiungimento dei risultati previsti nel progetto.

Art. 3
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO

1. La domanda di contributo per gli interventi di emergenza è presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 alla struttura provinciale competente in materia di cooperazione internazionale (di seguito struttura provinciale competente) prima dell'inizio delle attività per le quali è richiesto il contributo. Inoltre, se la situazione di emergenza è riconducibile ad un evento puntuale (es. terremoto, ciclone, alluvione) la domanda può essere presentata esclusivamente entro **6 mesi** dalla data in cui si è verificato l'evento stesso, pena l'inammissibilità della stessa.
2. **Ciascun organismo** volontario di cooperazione internazionale **può presentare annualmente in qualità di capofila una sola domanda di contributo** per interventi di emergenza.
3. **La domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:**
 - a) **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai fini dell'applicazione/non applicazione della ritenuta del 4 per cento;
 - b) **Relazione** attestante il possesso del requisito soggettivo di operatività di cui all'art. 2, comma 1, lett. c);
 - c) Copia dello **Statuto e dell'atto costitutivo del soggetto proponente**, ove non già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altra pubblica amministrazione;
 - d) Copia dell'ultimo **bilancio** approvato e relativo documento di approvazione, ove non già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altra pubblica amministrazione;
 - e) **Proposta progettuale**. Il progetto contiene le informazioni utili alla sua valutazione (organismo proponente e soggetti partner, motivazione, obiettivi, attività, destinatari del progetto, etc.), evidenzia chiaramente e documenta – anche attraverso materiale fotografico/video, ove pertinente - lo stato di emergenza;
 - f) **Cronoprogramma delle attività** previste dalla proposta progettuale, di durata massima di 12 mesi;
 - g) **Piano finanziario**. Il piano finanziario è articolato per macrovoci di spesa. Per le entrate deve evidenziare la disponibilità di risorse derivanti da fonti diverse dal bilancio provinciale, per un importo almeno pari al 10 per cento della spesa esposta.
 - h) Copia di **un unico Accordo di partenariato** stipulato con il/i partner locale/i per l'esecuzione del progetto, dal quale risultino chiaramente la condivisione degli obiettivi, il ruolo attivo di ognuno e l'assunzione dei rispettivi impegni e responsabilità rispetto alla realizzazione delle attività previste;
 - i) **Disegno e computo metrico estimativo**, nel caso di costruzione o ristrutturazione di opere. Per opere di valore inferiore a Euro 20.000,00 il computo metrico può essere sostituito da un prospetto di previsione dei materiali necessari e relativi costi;
 - j) **Informativa privacy** sottoscritta per presa visione.

La struttura provinciale competente può richiedere ulteriori integrazioni, informazioni o chiarimenti inerenti alla documentazione presentata, che ritenga indispensabili ai fini della valutazione della domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.

4. La domanda e la documentazione accompagnatoria di cui al comma 3 di questo articolo, lett. a), b), e), g) e j) sono predisposte utilizzando la modulistica scaricabile dal sito www.provincia.tn.it/

Servizi. La domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, è compilata e trasmessa per via telematica tramite sito web, previa identificazione attraverso SPID (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese), CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi). Fino a quando la trasmissione per via telematica non sarà funzionante (*vedi deliberazione 2051 dd. 14.12.2020*), la domanda potrà essere trasmessa da una casella di posta elettronica certificata (PEC) o non certificata all'indirizzo di posta certificata (PEC) della struttura provinciale competente in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.

5. La documentazione indicata al comma 3 è datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e redatta in italiano. L'accordo di cui al comma 3, lettera h), di questo articolo è redatto in lingua italiana e nelle lingue dei partner coinvolti.

Art. 4

ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. La valutazione delle proposte progettuali è effettuata dal nucleo di valutazione di cui all'art. 14 bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale.
2. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

GENESI (punteggio 0-10) Si valutano:

- l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle cause che hanno prodotto la situazione di emergenza (sono valutate positivamente azioni che affrontano situazioni di difficoltà causate da fattori imprevedibili e difficilmente prevenibili);
- l'origine della proposta (con valorizzazione dei progetti direttamente proposti da gruppi di beneficiari o che hanno previsto il loro coinvolgimento in fase di ideazione e realizzazione).

ATTORI (punteggio 0-10) Si valutano:

- affidabilità dell'associazione proponente, con riferimento alla corretta esecuzione di precedenti iniziative finanziate dalla Provincia;
- esperienza e competenze adeguate del partner locale e dell'associazione proponente a perseguire e realizzare l'intervento proposto e nell'aver realizzato precedenti interventi di emergenza;
- modalità di relazione tra soggetto proponente e partner locale (durata della relazione, numero di iniziative, metodologie di coordinamento);
- condivisione del progetto con le Autorità locali, attestata dalla loro partecipazione in qualità di partner o mediante lettere di intenti/accredito.

RILEVANZA (punteggio 0-10) Si valutano:

- la gravità della situazione di emergenza (sono valutate positivamente azioni a tutela dei diritti fondamentali e dei bisogni primari essenziali);
- la vulnerabilità dei gruppi interessati (sono valutate positivamente azioni a tutela delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione: bambini, donne, minoranze, disabili).

COERENZA INTERNA (punteggio 0-10) Si valutano:

- la chiarezza e la misurabilità degli obiettivi specifici;
- la definizione delle attività e dei risultati attesi;
- la pertinenza delle soluzioni proposte rispetto alla situazione, in particolare è valutato l'equilibrio tra le risorse mobilitate e gli obiettivi perseguiti;

- l'appropriatezza delle tecnologie utilizzate, delle soluzioni tecniche proposte e dei beni eventualmente distribuiti;
 - chiarezza nell'identificazione e selezione dei beneficiari;
 - sostenibilità e capacità locale di garantire i benefici apportati dal progetto anche una volta cessato il sostegno esterno (sono valutate positivamente azioni che, pur in situazioni eccezionali e di emergenza, pongano le basi per la propria trasformazione graduale e la valorizzazione dei risultati conseguiti, in attività tendenti all'autosviluppo);
 - il raccordo con altri attori e iniziative sia nella fase critica che in quella successiva (sono valutate positivamente azioni che si inseriscono in programmi di intervento più ampi e integrati anche per la fase successiva all'emergenza);
 - il rapporto costi-benefici.
3. Sono ammissibili a finanziamento, interventi che ottengano in sede di valutazione un **punteggio pari o superiore a 25/40**.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda la struttura provinciale competente dispone, con determinazione del Dirigente, l'assegnazione del contributo o il suo diniego, sulla base dell'esito della valutazione e compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 5

TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese necessarie alla realizzazione del progetto, con le limitazioni di cui al comma 2 e le esclusioni di cui al comma 3 di questo articolo.
2. Sono riconosciute con le seguenti limitazioni:
 - a) la spesa per l'invio di personale espatriato, solo se dotato di capacità professionali impiegate nella realizzazione di azioni di sostegno e rafforzamento delle capacità locali, previste dal progetto;
 - b) la spesa per compensi di operatori allo sviluppo espatriati con permanenza continuativa inferiore a 60 giorni, solo se dotati di professionalità di difficile reperimento in loco;
 - c) la spesa per l'acquisto di materiali, attrezzature o servizi necessari alla realizzazione del progetto, solo se effettuata nel Paese destinatario dell'intervento e solo in presenza di adeguate motivazioni se effettuata in Paesi diversi.
3. Non sono ammesse spese per imprevisti, spese generali, spese per attività di sensibilizzazione e spese per la realizzazione di studi di fattibilità.
4. Eventuali valorizzazioni non concorrono alla determinazione della spesa ammessa. In fase di istruttoria, la struttura provinciale competente può provvedere alla rideterminazione della spesa ammessa sulla base delle informazioni disponibili e in rapporto all'entità dell'intervento provinciale e delle altre risorse, nonché alle concrete condizioni di fattibilità e alle disponibilità del bilancio provinciale.

Art. 6
ESECUZIONE DEL PROGETTO, VARIANTI E PROROGHE

1. La data di avvio del progetto coincide con la data di presentazione della domanda di contributo.
2. Le attività di progetto sono realizzate secondo quanto definito nella proposta progettuale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e). Nel corso dell'esecuzione dell'intervento sono ammesse variazioni al progetto. A seguito di motivata richiesta scritta presentata alla struttura provinciale competente, il Dirigente della struttura provinciale competente, con propria determinazione, autorizza la variante progettuale entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, a condizione che vengano lasciate inalterate le finalità e la tipologia dei beneficiari e non vengano previste variazioni in aumento del contributo concesso.
3. Il termine per la presentazione della rendicontazione finale è indicato nella determinazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Tale termine può essere prorogato in una o più soluzioni per un massimo di 12 mesi. La domanda di proroga è motivata e presentata con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza; se valutata positivamente, la proroga è autorizzata dal Dirigente della struttura provinciale competente con propria determinazione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
4. Le domande di cui ai commi 2 e 3 di questo articolo sono presentate dall'organismo volontario di cooperazione internazionale beneficiario del contributo utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.provincia.tn.it/Servizi.

Art. 7
**QUANTIFICAZIONE, MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E
RENDICONTAZIONE FINALE**

1. L'istruttoria della domanda definisce il piano finanziario e la spesa ammessa. Il contributo provinciale è determinato fino ad un massimo del 90% della spesa ammessa e non può eccedere il disavanzo esposto nel piano finanziario dell'intervento.
2. Il soggetto proponente deve garantire la quota di autofinanziamento, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera g). In caso di rideterminazione della spesa ammessa, la percentuale di autofinanziamento complessivo rimane invariata.
3. Il contributo è erogato in via anticipata, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, nella misura massima del 90% del contributo concesso.
4. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso, in attuazione dell'art. 9 del DPGP 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg (Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23), l'organismo volontario di cooperazione internazionale beneficiario presenta alla struttura provinciale competente la **domanda di liquidazione saldo**, completa della seguente documentazione:
 - a) **Relazione illustrativa finale**, comprensiva della documentazione fotografica e/o video dell'intervento eseguito;
 - b) **Rendiconto delle entrate e delle uscite**;

- c) a giustificazione delle **entrate conseguite e delle spese sostenute**, il beneficiario del contributo presenta **alternativamente**:

OPZIONE A

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- la regolare esecuzione dell'intervento;
- l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
- il possesso, da parte del soggetto beneficiario del contributo, della documentazione (in copia o in originale) che dimostra le spese sostenute e le entrate conseguite (come dichiarate nel rendiconto finale) con l'indicazione del luogo dove questa è conservata. La documentazione deve essere conservata dall'associazione beneficiaria del contributo, per gli eventuali controlli, per almeno 5 anni decorrenti dall'ultima liquidazione effettuata dalla Provincia.

OPZIONE B

Documentazione giustificativa delle entrate conseguite e dell'intera spesa sostenuta (art. 12 del Regolamento sopra citato), unitamente ai rispettivi elenchi dettagliati dei documenti delle spese e di quelli delle entrate. La documentazione di spesa può essere intestata al capofila e al/i partner locale/i. La stessa deve essere quietanzata e prodotta in originale (o copia autenticata in loco dall'autorità competente). È comunque considerata valida la documentazione comprovante le spese sostenute, prodotta in copia semplice e accompagnata dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo beneficiario del contributo, che attesti che gli originali devono rimanere, per motivi fiscali, nel Paese dove si è realizzato l'intervento e che indichi dove siano eventualmente reperibili per eventuali controlli.

Ai fini del tracciamento delle risorse, è inoltre richiesta copia del **trasferimento bancario** all'estero di una somma almeno pari alle spese coperte da contributo provinciale sostenute fuori dall'Italia.

5. La domanda di cui al comma 4 di questo articolo con la relativa documentazione è predisposta utilizzando la modulistica per la rendicontazione finale disponibile al sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.provincia.tn.it/Servizi ed è presentata nel termine di cui all'articolo 6, comma 3. L'inosservanza di detto termine comporta la riduzione o revoca totale o parziale del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate come disciplinato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007.
6. In fase di rendicontazione sono accettate compensazioni tra le macrovoci di spesa previste nel progetto entro il limite massimo del 20% della spesa ammessa a preventivo per ogni singola macrovoce. Eventuali compensazioni maggiori della percentuale indicata sono considerate varianti progettuali e pertanto devono essere richieste prima della loro esecuzione secondo le modalità indicate dall'articolo 6, comma 2.
7. Il finanziamento provinciale è disposto nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato in quanto applicabile.